



*Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

**Disposizioni applicative concernenti la ripartizione del Fondo per il centocinquantésimo anniversario di Roma capitale di cui all'art. 1, comma 377 della legge 27 dicembre 2019, n. 160**

- VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;
- VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante: *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il *“Codice dell'amministrazione digitale”*;
- VISTA la legge 5 maggio 2009 n. 42 *“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”*;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*, e successive modificazioni;
- VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 377, che, al fine di consentire la celebrazione del centocinquantésimo anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di un Fondo per il centocinquantésimo anniversario di Roma capitale da destinare alle associazioni presenti sul territorio, con uno stanziamento pari a 500.000 euro per l'anno 2020, altresì disponendo che si provveda, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, a definire i criteri per l'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse;

DECRETA



# *Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

## Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto definisce i criteri per l'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle risorse relative al Fondo per la celebrazione del centocinquantenario di Roma Capitale previsto, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2020, dall'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

## Art. 2 (Progetti finanziabili)

1. Sono ammissibili al finanziamento i progetti che abbiano a oggetto iniziative volte a celebrare i 150 anni dall'istituzione di Roma come Capitale d'Italia presentati dalle associazioni senza scopo di lucro aventi sede in Italia e operanti alla data di pubblicazione del presente decreto nel territorio di Roma Capitale.

## Art. 3 (Presentazione delle-domande)

1. Entro dieci giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali pubblica un apposito avviso, contenente le modalità e i termini per la presentazione delle domande di ammissione al finanziamento, nonché per le verifiche documentali e la concessione dei finanziamenti.

2. Le associazioni interessate presentano la domanda di ammissione al finanziamento esclusivamente in via telematica, entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, utilizzando la modulistica a tal fine predisposta dalla medesima Direzione generale.

3. In fase di presentazione della domanda le associazioni autocertificano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il possesso dei seguenti requisiti:

- a) sede in Italia;
- b) operatività nel comune di Roma Capitale alla data di pubblicazione del presente decreto;

4. Le associazioni interessate allegano alla domanda di ammissione al finanziamento la descrizione del progetto che intendono realizzare, unitamente alla stima dei costi per la realizzazione dello stesso, nonché copia dell'atto costitutivo e, ove adottato, dello statuto.

## Art. 4 (Valutazione dei progetti ed erogazione dei finanziamenti)

1. La valutazione dei progetti è demandata ad apposita Commissione giudicatrice



## *Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

composta da tre membri, di cui uno designato da Roma Capitale, nominata dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

2. La Commissione opera presso la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, che ne assicura il funzionamento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alla Commissione non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità, compensi o emolumenti comunque denominati.

3. La Commissione valuta i progetti tenendo conto della conformità alle finalità di celebrazione del centocinquantenario della proclamazione di Roma Capitale d'Italia, della loro originalità, nonché della congruenza fra costi stimati e iniziative proposte.

4. L'erogazione delle risorse alle associazioni i cui progetti, all'esito della valutazione, siano stati ritenuti finanziabili è disposta con decreto del Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali, nel limite della dotazione di cui all'articolo 1 del presente decreto. Nel caso in cui le risorse non consentano di finanziare integralmente tutti i progetti ammessi, la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali provvede al ricalcolo proporzionale dei contributi e al riparto tra i beneficiari nei limiti della dotazione di cui all'articolo 1 del presente decreto.

### Art. 5

#### *(Obbligo di menzione del contributo)*

1. Le associazioni che ottengono i finanziamenti di cui al presente decreto sono tenute a inserire la seguente dizione in tutte le opere e le pubblicazioni relative ai progetti finanziati: "La presente opera è stata realizzata grazie al contributo finanziario del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali".

### Art. 6

#### *(Verifiche e controlli)*

1. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali, la revoca del finanziamento assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine, l'Amministrazione può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità delle domande di ammissione al finanziamento, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.



*Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

**Art. 7**  
*(Disposizioni finanziarie)*

1. Le risorse di cui al presente decreto sono allocate sul capitolo 2551, p.g. 20, nell'ambito del centro di responsabilità 17 - Direzione generale Educazione e ricerca e istituti culturali.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma, 30 ottobre 2020

**IL MINISTRO**